

C.

TORNATA DEL 13 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — *Omaggi* — *Seguito della discussione sul progetto relativo alla tassa di registro* — *Adozione dell'aggiunta al n. 3 dell'art. 18 formulata dall'ufficio centrale, ed accettata dal R. Commissario Duchoqué e dal Senatore Cotta, proponente* — *Osservazione e dichiarazione del R. Commissario sull'alineia 2 del n. 2 dell'articolo 19 di cui si propose la soppressione dall'ufficio centrale* — *Risposta del Senatore Arnulfo relatore* — *Considerazione del Senatore Audiffredi in appoggio della proposta soppressione* — *Approvazione dei diversi alinea del detto articolo 19 sino al n. 6, soppresso però l'alineia 2 del n. 2* — *Proposta del R. Commissario di ristabilire l'alineia 2 del n. 3 dell'articolo 19, combattuta dai Senatori Arnulfo e Farina* — *Approvazione del n. 3 e degli alinea successivi del detto articolo modificati dall'ufficio centrale, coll'aggiunta all'ultimo alinea proposta dal R. Commissario e dell'intero articolo 19 non che dell'articolo 20* — *Spiegazioni richieste sulla modificazione proposta all'alineia 2 dell'articolo 21 dal R. Commissario, fornite dal Senatore Arnulfo* — *Proposta del R. Commissario in ordine al medesimo* — *Rinvio dell'articolo 21 all'ufficio centrale* — *Osservazioni del R. Commissario* — *Instanza del Senatore Arnulfo in ordine agli articoli 24 e 25* — *Adozione dell'articolo 22 colla modificazione proposta dal R. Commissario ed acconsentita dall'ufficio centrale e dell'articolo 23* — *Sospensione della discussione sugli articoli 24 e 25* — *Approvazione degli articoli 26 al 33* — *Osservazioni del R. Commissario sulla modificazione proposta dall'ufficio centrale all'articolo 34* — *Risposta del Senatore Arnulfo* — *Dubbio del Ministro Poggi* — *Spiegazioni del Senatore Arnulfo* — *Considerazioni a riguardo del Senatore Vacca in appoggio della modificazione dell'ufficio centrale* — *Approvazione dell'articolo 34, non che dell'alineia dell'articolo 18 lasciato in sospenso, e dell'intero articolo.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Siedono al banco del Ministero il Regio Commissario Duchoqué, il Senatore Poggi, ministro senza portafoglio, ed il Ministro di agricoltura, industria e commercio; più tardi interviene pure il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Senatore, Segretario, D'Adda dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

Il signor Carlo Luigi Giacchetti di un esemplare dell'opera: *Descrizione delle Due Sicilie*, da esso pubblicata in Napoli;

Il signor Michele Angelo Naldi di alcune copie dei suoi cenni sulla vita del marchese Ferdinando De Torres.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
RELATIVO ALLA TASSA DI REGISTRO

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro.

Ieri si progredì sino all'articolo 18 inclusivamente. Debbo però avvertire che venne d'accordo coll'ufficio centrale ed il Regio Commissario sospesa la votazione sopra un alinea di detto articolo.

Prego ora il relatore Senatore Arnulfo di voler esporre le risoluzioni prese dall'ufficio centrale sulla parte rinasta in sospenso di quest'articolo.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale prese ad esame la proposta fatta ieri dall'onorevole signor Senatore Cotta e riconobbe che è giusto di introdurre una disposizione analoga a quella che contiensi nel paragrafo 2, ossia nel numero 2 dell'articolo 18, in quanto riguarda le quietanze delle somme che si pagano in conseguenza di concordati in caso di fallimento.

Credette giusto di ammettere una simile disposizione, perchè nel caso di concordato, il debitore, o chi per esso, si obbliga al pagamento di una somma minore del rilevare del debito. La somma eccedente rimane tuttavia dovuta da quel medesimo debitore che è il fallito; esigendosi la somma risultante dal concordato non si libera il debitore per il totale del debito, ma si libera di quella parte che si è realizzata colla riscossione. E sarebbe per verità poco equitativo che si obbligasse

in tali casi nei quali i creditori sono già malamente trattati, a soddisfare ancora un diritto di quietanza, e se non il creditore, la massa che equivale, a pagare un diritto di quietanza per una somma che non conseguiscono, e che non hanno neppur speranza di conseguire. Che se per avventura, per buona sorte questo residuo che non si conseguisse....

**Presidente (interrompendo).** Scusi il signor Relatore se l'interrompo, ma mi pare che ella parli in relazione alla proposta del Senatore Cotta, io crederei che forse sarebbe stato meglio di accennare prima di tutto le deliberazioni prese dall'ufficio relativamente a quella parte dell'articolo 18 che, come accennai, era rimasta in sospeso e che è così concepita:

« Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese senz'altro siano esportati né sia fatta copia autenticata, e ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni. »

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Domando la parola. Il motivo per il quale l'onorevole Commissario Regio chiese ieri la sospensione di questo numero, si è che dipende dal sistema che adotterà il Senato relativamente alle denunce degli originali e delle copie di cui all'art. 34, alla quale sospensione l'ufficio centrale non s'oppose per evitare discussioni.

Verrà il tempo d'esaminare questo numero sospeso dopo l'art. 34. Tale almeno era il pensiero dell'ufficio centrale.

**Presidente.** Rimane dunque chiarito, che la votazione di tale alinea non avrà luogo che dopo l'art. 34.

Continui allora a parlare sulla proposta fatta dal Senatore Cotta, la quale si riferisce al num. 3. dell'art. 18.

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Dico adunque che l'ufficio centrale, mosso dalla speciale condizione in cui si trovano i creditori in conseguenza di un fallimento e di un concordato, mercè il quale una sola parte del credito generalmente conseguiscono, credè opportuno che in aggiunta al n. 3. dell'art. 18, si dica:

« In caso di concordato dipendente da fallimento, il diritto di quietanza si percepirà nella somma cui è ridotto il credito, per effetto del concordato medesimo. »

Così le finanze percepiscono un diritto sopra ciò che realmente si è pagato, e non lo percepiscono per l'altra parte dei crediti che realmente non si paga. E quando per avventura la miglior fortuna del debitore facesse sì che il pagamento di questa avesse luogo, allora sarà il caso di percepire un altro diritto di quietanza, al che non s'oppone l'aggiunta che ho letta.

Tanto più l'ufficio centrale abbracciò questo proposito, poichè in questa medesima legge è stabilito che per i concordati, si pagherà soltanto il diritto fisso di lire 4, semprecchè le obbligazioni che in esso si assumano, siano dello stesso debitore verso i suoi creditori. Ed a ragione si è così disposto, poichè in questi

casi non vi è novazione, il debitore non fa che rinnovare le precedenti sue obbligazioni.

Mosso adunque l'ufficio da questo principio, dal principio di equità che informa quella disposizione, e dalle considerazioni che ebbi l'onore di esporre, propono l'aggiunta testè letta, la quale spero che possa soddisfare ai giusti desiderii dell'onorevole Senatore Cotta.

**Presidente.** Rileggerò la proposta d'aggiunta fatta dall'ufficio centrale, la quale aggiunta verrebbe a collocarsi come ultimo alinea del num. 3 dell'art. 18. (V. sopra).

Interrogo il signor Commissario Regio se accetta quest'aggiunta.

**Commissario Regio.** L'accetto.

**Presidente.** Il signor proponente vi aderisce pure? **Senatore Cotta.** Vi aderisco.

**Presidente.** Allora la metterò ai voti, avvertendo che viene a collocarsi come ultimo alinea del numero 3 di questo articolo 18.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Rimane adunque votato quest'articolo 18 in ogni sua parte, meno in quella sulla quale si è riservato l'ufficio centrale di esporre il suo modo di vedere dopo che sarà stato discusso l'articolo 34.

Leggo l'articolo 19.

« Art. 19. Il valore del godimento, dell'uso, dell'usufrutto e della proprietà degli immobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

« 1. Per i contratti di affitto o locazione, per le sublocazioni, cessioni o surrogazioni di affitti. — Dall'annuo prezzo espresso nel contratto, aggiungendovi gli altri pesi assunti dal conduttore a vantaggio del locatore, esclusi però quelli che sono assunti per la coltivazione, manutenzione e miglioramento del fondo.

« Se è stabilito che il fitto sia pagato in natura, ossia in generi o derrate, ne sarà determinato il valore colle norme prescritte nel numero 9 dell'articolo precedente. »

Qui avviene un paragrafo di cui l'ufficio centrale chiede la soppressione, questo paragrafo sta nei seguenti termini:

« Colle stesse norme nelle mezzerie o colonie parziarie saranno valutati i frutti per la parte che ne spetta a chi dà il fondo in mezzeria o colonia parziaria, previa dichiarazione della presunta loro specie e quantità; e la tassa sarà pagata su questa parte soltanto. »

Il signor Commissario Regio acconsente alla soppressione?

**Commissario Regio.** Nel desiderio che ho di non far occupare tempo inutile al Senato nella presente discussione, io non mi tratterrò a dire qui le ragioni per le quali fu proposto dal Governo ed approvato dalla Camera dei Deputati di sottoporre alla tassa proporzio-

dale comunque minima i contratti di mezzerie o colonie parziarie: il Senato già le conosco.

Tra le altre ragioni una fu quella di non indurre una variazione grandissima di trattamenti fra le diverse province rispetto al mezzo usato più in alcune, meno usato, o quasi nulla usato in altre, di trarre profitto della proprietà rustica piuttosto con una maniera che con una altra di contratti.

Non ho neppure bisogno di dire che se di colonia parziaria si è parlato nella sede stessa dove si è parlato di contratti d'affitto, non per questo s'intese di confondere questi due contratti, sebbene forse ragioni di molta analogia si potrebbero desumere anche e più specialmente dalle disposizioni del Codice civile che regola questa maniera di contratti nelle antiche province. Siccome però le conseguenze finanziarie del diritto proporzionale sulle mezzerie per il caso che se ne faccia uso in giudizio, sono di poco conto, non discrederei che si accettasse l'omendamento proposto dall'ufficio centrale semprechè non si escludesse che tali atti si registrino con diritto fisso sempre nel caso che abbia da farsene uso, lo che non veggo ammesso nel progetto come è stato presentato al Senato dal suo ufficio centrale.

Questo mi parrebbe un'ommissione che farebbe una storpiatura a tutto l'insieme della legge, ed io pregherei l'ufficio centrale a voler riempire questa lacuna.

Ogni elemento contrattuale per tutte le leggi di registro vigenti ad imitazione di quelle francesi, e così anche i contratti di colonie parziarie e di mezzerie, sono sottoposti a tasse.

In Italia tutte le legislazioni in questo concordano, di sottoporre i contratti di colonie parziarie a tassa fissa, ed in alcune province a tassa fissa molto forte.

Solamente nelle province Modenesi, so mal non mi appongo, sono esenti: ma ciò non per una eccezione singolare, sibbene perchè nella legge di quelle province sono sottoposti a tassa i soli contratti che importano mutazione di diritti immobiliari.

Nelle leggi delle antiche province, siccome la tassabilità era determinata piuttosto dalla forma dell'atto, che dalla natura di esso, avveniva che quando gli atti di colonie parziarie non erano fatti per atto pubblico, andavano esenti; ma ciò teneva ad un sistema diverso da quello che si vuole introdurre colla presente legge; quindi io rinnovo la mia preghiera all'ufficio centrale di prendere nota per far conto in luogo opportuno di questa mia osservazione.

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Per quanto sembra, l'onorevole Commissario Regio acconsentirebbe alla soppressione delle parole, di cui in questo numero, purchè in luogo opportuno, cioè là dove si stabiliscono le tasse fisse, si comprendano i contratti di masserizio o mezzeria da pagarsi quando se ne voglia fare uso. Acconsentirebbe insomma che, a vece d'una tassa pro-

porzionale, si colpissero le mezzadrie d'una tassa fissa.

L'ufficio centrale per verità fu condotto a proporre che siano esclusi dalla tassa proporzionale i contratti di mezzeria, non tanto pel gravame che risulta dal rilevare dell'imposta proporzionale, quanto e più per l'imbarazzo, e l'incomodo e le spese di viaggio che talvolta sono gravissime, per sottoporre alla formalità di registrazione un atto di mezzeria, generalmente di poca importanza, per poterne far uso, massime in giudizio; tuttavia l'ufficio centrale nell'intento di non introdurre per questo solo contratto un'eccezione al sistema generale che informa la legge, non dissentirebbe di accettare la proposta dell'onorevole Commissario, poichè si ottiene un tal qual compenso agli incomodi ed alle spese poc'anzi accennate, sostituendo alla proporzionale la tassa fissa meno gravosa. Quindi l'ufficio centrale accetta la dichiarazione dell'onorevole Commissario Regio, ed il Senato potrà adottare la soppressione che venne dall'ufficio centrale proposta, con riserva di statuire, quando si parlerà della tassa fissa, una tassa per i contratti di mezzeria da pagarsi unicamente nel caso in cui se ne faccia uso.

Io credo che così l'ufficio centrale è d'accordo col l'onorevole Commissario regio.

**Senatore Audiffredi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Audiffredi.** Io ho veduto con molta soddisfazione che l'ufficio centrale abbia fatto una modificazione ai contratti di mezzeria; questo genere di contratto è talmente fiduciario tra il padrone ed il colono, che ordinariamente non si scrive, o se si scrive si fa per semplice memoria delle parti, e ben si sa che, siccome il contratto di mezzeria implica la piena fiducia che il padrone ha nel colono, così il padrone ordinariamente non contrae un'obbligazione per via di contratto, perchè intende essenzialmente di sorvegliare la moralità del medesimo.

Quando il padrone si avvede che il colono manca di quella buona fede necessaria alla esecuzione del contratto, vuole essere in facoltà di licenziarlo.

Laonde vediamo che i contratti di mezzeria sono ostesi per semplice memoria e che ordinariamente sono annuali, o fissano tutto al più il termine di tre anni dall'epoca dell'ingresso del massaro. Se tali contratti fossero soggetti ad una tassa proporzionale od anche solamente ad una tassa fissa, sarebbe sempre troppo grave. Ondechè spero che l'ufficio centrale non vorrà insistere a sottoporli nè anche ad una tassa fissa.

**Presidente.** In seguito alle dichiarazioni scambiate tra il Commissario regio e l'ufficio centrale, si ritiene come soppresso il paragrafo di cui feci testè parola, salvo la votazione che si farà dell'articolo intero, o partitamente, se sarà il caso.

Continuerò la lettura dell'art. 19.

« 2. Per le locazioni a vita senza distinzione, se fatte sopra una o più teste — Dal capitale corrispondente a dieci volte il prezzo annuo ed i pesi annuali,

aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una volta sola, osservando sempre, per le prestazioni in natura e per la distinzione dei pesi da aggiungersi, le norme precedentemente prescritte. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Commissario regio ha la parola.

**Commissario Regio.** Credo che conferirebbe molto all'ordine della discussione, ed incomoderebbe meno assai l'onorevole Presidente se si procedesse per votazione dei numeri onde si compongono articoli così lunghi.

**Presidente.** La sola difficoltà potrebbe essere quando nel complesso degli articoli le disposizioni posteriori reagissero sulle disposizioni anteriori.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Potendo avvenire di fare alcuna osservazione sopra qualche parte di un lunghissimo articolo, bisognerà tornare indietro dopo che già tutto sia stato letto, e più non si abbia attenzione alle prime parti. Ciò non conferirà di certo all'ordine ed alla sollecitudine della discussione.

**Presidente.** Sarebbe il caso però di leggere prima l'intero articolo e procedere quindi alla votazione parte per parte del medesimo: mentre facendosi una votazione partitamente dei numeri di questo articolo alla prima lettura, temerei non si elevassero in seguito dubbi, non nascessero inconvenienti, potendo le questioni posteriori, come ho già detto, reagire su quelle anteriori.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Ciò che dice l'onorevole Presidente, potrebbe avvenire negli articoli che abbiano diversi alinea senza numerazione, ma negli articoli (secondo l'ordine che si è tenuto nel progetto di legge) i quali hanno una numerazione, si contiene per ogni numero una disposizione abbastanza indipendente dalle altre, per potersi votare separatamente.

**Presidente.** Se si crede dunque non ci sia questo pericolo, rileggerò l'articolo 19, e lo porrò ai voti in ogni sua singola parte.

« Art. 19. Il valore del godimento, dell'uso, dell'usufrutto e della proprietà degli immobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si deduce:

« 1. Per i contratti di affitto o locazione, per le sublocazioni, cessioni o surrogazioni di affitti — Dall'annuo prezzo espresso nel contratto, aggiungendovi gli altri pesi assunti dal conduttore a vantaggio del locatore, esclusi però quelli che sono assunti per la coltivazione, manutenzione e miglioramento del fondo. »  
(Approvato).

« Se è stabilito che il fitto sia pagato in natura, ossia in generi o derrate, ne sarà determinato il valore

colle norme prescritte nel numero 9 dell'articolo precedente. »

(Approvato).

« 2. Per le locazioni a vita senza distinzione, se fatte sopra una o più teste. — Dal capitale corrispondente a dieci volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una volta sola, osservando sempre, per le prestazioni in natura e per la distinzione dei pesi da aggiungersi, le norme precedentemente prescritte. »

(Approvato).

« 3. Per gli affitti a tempo illimitato e per le costituzioni d'enfiteusi. — Da un capitale formato di venti volte l'annua prestazione o di venti volte il prezzo annuo od i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una volta sola. »

(Approvato).

« Le cose in natura si valutano nel modo sopra stabilito. Non si terranno a calcolo i pesi assunti per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo come al numero 1 del presente articolo. »

(Approvato).

« 4. Per la cessione a titolo d'anticresi. — Dalla somma del debito per cui lo stabile si cede in anticresi. »

(Approvato).

« 5. Per le permuta. — Dal valore dei beni che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso quando vi esiste locazione, od in mancanza della medesima moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto dei beni, il tutto senza detrazione dei pesi. »

« Dall'annuo fitto reale o presunto si dedurrà tuttavia l'ammontare annuo delle contribuzioni dirette e l'annua spesa delle riparazioni. »

« Le contribuzioni saranno ragguagliate alla media di quelle state imposte nel triennio precedente e le riparazioni saranno tassativamente calcolate per gli opifici al 30 per cento della loro annua rendita locativa, per i fabbricati al 15 per cento della stessa rendita, e per i beni rustici aventi annessi fabbricati colonici al 4 per cento della rendita locativa dei beni a cui i fabbricati insergono. »

« Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dalla rendita locativa reale, quando essi fossero stati accollati al conduttore. »

« Per lo contrario si dedurrà dall'annuo fitto reale anche l'annuo canone dovuto per l'irrigazione dello stabile o per l'esercizio dell'opificio, quando questo annuo canone fosse pattuito a carico del locatore. »

(Approvato).

« 6. Per le vendite, aggiudicazioni, cessioni, retrocessioni, licitazioni, e per tutti gli altri atti civili e giudiziari che apportano traslazione di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso. — Dal prezzo espresso, aggiungendovi il valore in capitale di tutti i pesi corrispettivi, ovvero da una stima fatta da periti nei casi contemplati da questa legge. »

« Se il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa verrà calcolata a norma del n. 9 dell'art. 18. »

« Qualora venga alienata la nuda proprietà con riserva d'usufrutto, se la riserva è fatta per un tempo indeterminato o non minore d'anni 10, verrà l'usufrutto calcolato alla metà del valore dell'intera proprietà. Se l'usufrutto è limitato a tempo minore d'anni dieci, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata. »

« Il valore della nuda proprietà si riterrà eguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra. »

« Le stesse norme saranno applicabili all'alienazione del solo usufrutto, od alla riunione di questo alla proprietà in qualunque modo effettuata. »

« Per accertare il valore si applicherà il disposto dell'art. 20. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Qualunque sistema si accetti per determinare il modo di liquidare ed esigere la tassa sopra la nuda proprietà quando si aliena con riserva di usufrutto, s'incontrano difficoltà sulle quali bisogna passare con qualche espediente non perfettamente coerente ai principii.

Ciò premesso, vorrei sottoporre alla considerazione del Senato pochi e brevi rilievi sul sistema come era nel progetto ministeriale quale fu presentato al Senato dopo la votazione della Camera elettiva, e in quello modificato in questa parte dall'ufficio centrale.

I principii di diritto portano a questo, che la riunione dell'usufrutto alla proprietà per cause estintive non è un acquisto. Coerente a questi principii il progetto ministeriale ammetteva che la tassa di registro dovesse esigersi quando l'acquisto ha luogo. L'acquisto ha luogo quando la nuda proprietà si acquista, perchè come meglio di me sapete, o Signori, la nuda proprietà non avrebbe valore se non vi fosse la certezza del consolidamento in essa dell'usufrutto. Se questo è vero che l'acquisto della nuda proprietà vuol dire acquisto del diritto della riunione dell'usufrutto alla proprietà, la regola porta che il diritto si debba pagare quando l'acquisto ha luogo, che il diritto si debba pagare sul prezzo dell'acquisto. Però seguendo questo rigoroso principio di diritto havvi un pericolo che poco dopo chi ha acquistato la nuda proprietà, acquisti l'usufrutto non per causa estintiva dell'usufrutto stesso, nel qual caso non avremmo un acquisto ma per un titolo separato e diverso.

Questo pericolo ha avvertito benissimo l'ufficio centrale, ed ha voluto evitarlo diversamente da quello che si facesse col progetto come fu dal Governo presentato al Senato.

L'ufficio vuol difendere l'erario da questo pericolo ammettendo che sulla metà della nuda proprietà si paghi il diritto al momento in cui si è acquistata, e

che sull'altra metà si paghi al momento in cui ha luogo la riunione dell'usufrutto.

Il sistema proposto dal Governo al Senato portava che il diritto proporzionale sul prezzo di acquisto dovesse pagarsi subito quando l'acquisto ha luogo, e ciò in consonanza coi principii generali di diritto e colle regole più sicure d'ogni legge d'imposta.

Siccome però pericolo può esservi che si frodi il diritto non per la riunione dell'usufrutto alla proprietà per cause estintive, perchè titolo in questo caso di percepire un diritto non esiste, ma che si frodi il diritto sopra una cessione separata per la quale si anticipi il godimento dello usufrutto, a togliere questo pericolo il sistema del progetto portava che si dovesse pagare altresì il diritto sulla metà del prezzo per cui si è acquistata la nuda proprietà.

Io credo che al pericolo dell'Amministrazione fosse abbastanza provveduto dal sistema ministeriale. Qualche volta potrà forse avvenire che la metà del prezzo dell'acquisto della nuda proprietà non stia perfettamente di fronte al pericolo di una sottrazione d'imposta per effetto di cessione d'usufrutto per atto separato; ma è anche vero che qualche volta, e forse dovrei dire le più volte, quella metà è maggiore del vero, perchè, Signori, non è sempre in fatti, come per finzione di legge si ammette, che il prezzo per cui si acquista la nuda proprietà, sia la metà del prezzo della piena proprietà, non è sempre vero perchè il più od il meno dipende da considerazioni che nei casi singoli fa l'acquirente della maggiore o minore probabile durata dell'usufrutto.

Quindi, quando si ammette che il prezzo dell'usufrutto corrisponde alla metà del prezzo dell'acquisto della nuda proprietà, ciò non si ammette perchè sia sempre così, ma perchè si ha bisogno di troncicare con una misura generale le difficoltà che presentano i casi speciali.

La legge mette, dirò così, l'Amministrazione nel caso di dire al contribuente: Voi non dovrete pagare la tassa che sul prezzo per cui avete acquistato la nuda proprietà, ma siccome vi è pericolo che dopo che avete acquistato la nuda proprietà, acquistiate per atto separato e prima dell'estinzione dell'usufrutto l'usufrutto stesso, io esigo un di più da voi, e con questo di più vi redimo dai diritti che mi sarebbero dovuti nel caso che per atti di cessione veniste anticipatamente al godimento dell'usufrutto. Questa è la teoria seguita nel progetto ministeriale.

Il progetto dell'ufficio centrale porta che la metà del diritto che rappresenta il prezzo della nuda proprietà abbia a pagarsi al momento in cui si acquista la nuda proprietà; e che l'altra metà abbia a pagarsi quando si unisca l'usufrutto alla proprietà per causa anco estintiva. Or che la legge facendo in qualche modo uno stralcio si metta nella via di esigere un diritto redimendo il contribuente dai possibili diritti che avrebbe da pagare quando per atto di cessione si assicurasse l'anticipato

godimento dell'usufrutto, l'intendo, e non mi fa allora difficoltà che lo svolgimento degli atti porti a dire che talvolta il sistema recò vantaggio ad una delle parti, talvolta all'altra; ma quando voi chiamate un contribuente a pagare un diritto al momento in cui il fatto si è verificato nella sua realtà, voi non potete tener dietro ad una finzione che siasi mostrata col fatto già consumato contraria alla verità. Per esempio: io acquisto la nuda proprietà; esigete il diritto sulla metà del valore della proprietà piena. Il venditore si era riservato l'usufrutto sua vita durante. Dopo 15 anni si estingue l'usufrutto, e voi mi chiamate a pagare l'altra metà quasi non avessi avuto abbastanza disgrazia che l'usufrutto si è differito tanto più che la finzione della legge portava. Oltracciò io vi domando, o Signori, su qual valore calcolerete questa metà? Sul valore che aveva il fondo al momento che è fatto il contratto? Ma se quel valore non fosse più il vero oggi? Se oggi fosse grandemente disprezzato il fondo? Voi mi farete pagare un diritto sopra un godimento che ho oggi solamente, e me lo farete pagare sul valore che aveva il fondo quindici anni fa! Altra prova che qui ci è una violazione manifesta di un principio economico. Voi vorreste col sistema che si vuole introdurre raggiungere la prefata parità. Voi dite: io voglio che l'amministrazione in questo movimento di valori abbia la tassa intera come se la proprietà si fosse pienamente acquistata in un medesimo tempo. La pretesa è un po' gratuita, perchè l'amministrazione deve ricevere il diritto sul prezzo dell'acquisto; il prezzo dell'acquisto è quello che è, e lo è non sulla base della nuda proprietà, ma sul valore della più o meno lontana riunione dell'usufrutto; pure ammettiamo quella pretesa. Tizio vende ad un altro la nuda proprietà di un fondo per 100,000 lire, la tassa sarà di 4,000 lire. Dopo 15 anni si riunisce per causa estintiva l'usufrutto, ed il proprietario debbe pagare oltre 4,000 lire. Ma vedete, Signori, che avete fatto pagare più che non avrebbe pagato se oggi acquistasse la piena proprietà. Se voi tenete conto dei perduti interessi per 15 anni su 4,000 lire gli fate pagare 11,000 invece di 8,000 e così 3,000 lire di più; e se l'usufrutto avesse durato 10 anni, il soprapagato sarebbe di lire 2,000. Quindi a me pare che tutto torni a cappello, che alla verità giuridica corrisponda come sempre la verità economica. Io non credo che quando la legge ha bisogno, come nel caso presente, di stabilire un sistema sopra una finzione, debba mettersi in una via di fatti che possono manifestamente mostrare non vera, non corrispondente ai fatti la finzione sulla quale il suo sistema si appoggia.

Troverei meno ingiusto il sistema e più logico non di fronte alla legge presente, come l'ufficio centrale la mantiene, ma in un altro ordine di idee, se tutto il diritto lo faceste pagare al momento in cui l'usufrutto si consolida alla proprietà; ma farmi pagare un diritto per la nuda proprietà, che vuol dire per la futura consolidazione che questa sola è ciò che dà valore alla

nuda proprietà, eppoi farmi pagare un secondo diritto, in modo che questo secondo diritto debba trovare il pareggiamento della cifra del prezzo stimato 15 anni fa, ciò porta necessariamente ad assurdi che dimostrano non vera la finzione che la legge crea senza bisogno e contro il suo sistema, creando essa stessa le condizioni atte a screditarlo.

Nel sistema proposto dal Governo, questo non poteva avvenire perchè in quel sistema, pari a quello che ha fatto così buona prova in Francia e nel Belgio da tanti anni si fa una specie di *forfait* di stralcio. Con quel sistema si fa pagare al contribuente un di più sul prezzo di acquisto redimendolo dai diritti che dovrebbe pagare se anticipatamente venisse al godimento dell'usufrutto e che potrebbero altrimenti andare perduti dalla finanza.

Questa teoria ha per sé i principii di diritto, dei quali mi potete essere maestri, ha per sé, come sempre, la conferma dei principii economici, e siccome tutto concorre quando siamo nel vero, ha per sé il comodo grande dell'amministrazione: volendo fare della buona finanza non bisogna mettersi nella via delle partite accese per lunghi anni, bisogna esigere quanto si crede giusto nel momento in cui si consuma il fatto che dà ragione della tassa; l'amministrazione non deve entrare per quanto sia possibile negli imbarazzi e nelle perdite delle annotazioni o dei crediti da esigersi dopo molti anni; meglio un po' meno e subito che un po' più, ma tardi ed incertamente.

Signori, pensate che quando la nuda proprietà è separata dall'usufrutto, possono aver luogo dei passaggi intermedi e della proprietà e dell'usufrutto sempre separatamente.

Ed allora si che crescono gli imbarazzi per l'amministrazione a tener dietro a questi movimenti per cercare un debitore che apparentemente non è più quello che era da principio, e per accertare quando si verificherà la morte di un usufruttuario che avendo ceduto ad altri il suo usufrutto, pure rispetto al proprietario della nuda proprietà, è sempre quegli cui bisogna tener dietro per sapere quando si estinguerà l'usufrutto nel suo cessionario.

Bisognerebbe perciò che fra tutti gli uffici di registro vi fosse una corrispondenza in caso di mutate dimore, difficile ed incomoda e spesso con poco profitto.

Ammettete che io sia legatario per la nuda proprietà di un fondo, e che non avessi rapporto di parentela col testatore, dovrei pagare, secondo la legge, il dieci per cento.

Che io l'anno dopo compri l'usufrutto. Cosa mi farete pagare?

Mi farete pagare il diritto del passaggio per titolo oneroso, od il diritto di passaggio per causa lucrativa? Io aveva già il diritto all'usufrutto per titolo gratuito; e comprai l'anticipazione a titolo corrispettivo.

Converrà fare una liquidazione: E come?

Signori, avviene qui, come sempre; la buona finanza



la nuda proprietà, ovvero quello che ha al tempo della cessazione o della rinuncia d'usufrutto? Rispondo che evidentemente non deve prendersi per norma quel valore che aveva quando si è fatto l'acquisto della sola proprietà, ma bensì il valore che ha al tempo in cui ha luogo la riunione dell'usufrutto alla proprietà. Ciò è in perfettissima armonia coll'articolo di legge or ora letto e colle altre disposizioni della legge che esaminiamo. È più giusto per conseguenza egli è il sistema dell'ufficio centrale, e più in armonia coi principii consacrati da questa legge. Ma l'onorevole Commissario Regio dice: è imbarazzantissimo tener conto delle condizioni per le quali dovrà avere luogo la consolidazione dell'usufrutto colla proprietà. Io mi permetto di osservare, e credo di poter ciò dire per esperienza, che queste difficoltà non esistono o piuttosto s'ingigantiscono principalmente per giustificare la proposta ministeriale, del resto l'onorevole Commissario Regio seriamente non lo crede, perchè egli è troppo abile amministratore, troppo conoscitore di queste materie.

Tuttavolta che la consolidazione si faccia per contratto, domando io, se vi è difficoltà per l'amministrazione a percevere la tassa? Qui non vi è difficoltà, si esige sulla denuncia. L'unica e sola possibile sebbene lieve difficoltà che possa affacciarsi, si riduce al caso in cui la consolidazione dell'usufrutto colla proprietà abbia luogo senza contratto, e così per morte od altra circostanza contemplata nel contratto di riserva dell'usufrutto.

Ma, Dio buono! Abbiamo in questa medesima legge, se non isbaglio, all'art. 14 una disposizione mercè la quale si dice che i contratti sottoposti a condizioni non produrranno diritto che al verificarsi delle condizioni medesime.

Ora, se l'amministrazione trova modo di tener conto di tali condizionali contratti e di percepire il relativo diritto a suo tempo, ma perchè non si vorrà tener gli stessi metodi per conseguire il diritto di usufrutto al verificarsi del caso previsto, che sostanzialmente altro non è che il verificarsi di una condizione, poichè la riserva di usufrutto equivale al dire: avrete il possesso della proprietà sempre che si verificherà la condizione di morte o altra convenuta nella riserva di usufrutto. Io non ci vedo difficoltà apprezzabile.

D'altronde dirò di più, se vi fossero delle difficoltà, l'amministrazione troverebbe modo di superarle. Ma l'ha già trovato ben prima d'ora.

Ma l'ufficio centrale fu condotto a proporre il suo emendamento non tanto per mantenere unità di principii quanto per meglio provvedere agli interessi del pubblico tesoro, e per evitare certissime frodi. Giova l'emendamento alle finanze, perchè quella specie di contratto a *forfait* che si fa seguendo il sistema ministeriale, secondo il quale nell'ipotesi da me fatta, il Demanio viene a percepire il diritto sopra 75m., delle 100m., il tesoro perde un quarto della tassa. Per contro nel sistema dell'ufficio centrale si percepisce a suo tempo l'intero diritto sopra le 100m. cioè sopra 50m.

quando si fa il contratto che comprende la nuda proprietà, e sopra 50m. (più o meno, secondo che sarà accresciuto o diminuito il valore dell'oggetto), per l'usufrutto quando la consolidazione ha luogo colla nuda proprietà. Il che è anche più consono ai principii in quanto che, ripeto, ognuno paga a suo tempo la totalità di quello che deve pagare.

Ma la proposta dell'ufficio centrale tende inoltre ad evitare una sicurissima frode; e per ciò evidentemente mostrare, permetta il Senato che io ricorra ad un esempio:

Si supponga che un cittadino voglia comprare la piena proprietà d'uno stabile del valore di lire 100m., sopra questa somma deve pagare il 4 per 0/0; ora io dimostrerò che può con tutta sicurezza, stando al progetto ministeriale, frodare il quarto della tassa; e la dimostrazione sarà evidente, poichè basterà che tra acquirente e venditore si prenda questo facilissimo accordo, cioè di fare in primo luogo un atto in cui si vende la nuda proprietà dello stabile per L. 50 mila con riserva d'usufrutto; e che dopo (dicasi un giorno o più, dicasi un'ora, è cosa insignificante) l'usufruttuario rinunci all'usufrutto, riservatosi per L. 25 mila, somma questa che non oltrepassa quella per cui si è percepita la tassa (come dice l'articolo ministeriale), vale a dire che fissando il corrispettivo della nuda proprietà 50 mila lire, e dell'usufrutto rinunciato, ceduto, immediatamente dopo, lire 25 mila, si ottiene l'acquisto della piena proprietà pagando il solo diritto sopra L. 75 mila, a vece che, ove l'articolo ministeriale che discutiamo, non fosse come è concepito, dovrebbero pagare la tassa sopra lire 100 mila.

Questo è calcolo, ed io spero che altro calcolo non lo verrà a distrurre; vi ha dunque l'interesse finanziario da assicurare al fine che si percepisca sempre il diritto intero nei contratti di vendita della piena proprietà, e che non si possa fare la frode inevitabile di cui ebbi testè a parlare.

E quando la legge apre la via a fare una frode, allora gli accordi non sono difficili; pur troppo è fragilità nella quale facilmente inciampano anche coloro che in altre materie sono coscienziosi. Si osserva pur troppo che se si riesce a frodare un diritto alla finanza, non vi sia torto nè colpa; ma quando poi un articolo di legge ne apre la via, allora si è quasi, direi, tranquilli in coscienza.

Perciò sollecito com'è l'onorevole Commissario Regio di provvedere a che le finanze non trovino scapito nella percezione delle tasse, mi affido che egli, se non avesse altro motivo di convinzione per aderire all'emendamento proposto dall'ufficio centrale, vi aderirà per il motivo che senza di esso le frodi sono inevitabili.

Io quindi a nome dell'ufficio centrale che si fece carico di studiare questa materia profondamente per quanto seppe sotto ogni aspetto, prego il Senato che voglia adottare l'articolo come è proposto dall'ufficio medesimo.

**Presidente.** La parola è al Regio Commissario.

**Commissario Regio.** Troppo sostanziali furono gli oblietti contro i principii da me manifestati in questa materia perchè io non debba soggiungere brevi parole; confessando di non essere troppo disposto a sacrificare i buoni principii anche quando per questo sacrificio ne avesse a venire alle finanze un piccolo guadagno; non un grande guadagno perchè nelle condizioni in cui siamo dovrei far pur troppo altrimenti doverose transazioni.

Ho bisogno un momento di accreditarmi con un'autorità, che io non ho nè posso avere, presso di voi, o Signori. Se io parlai di disposizioni a *forfait*, peccai con tutti i commentatori della legge francese e colla Corte di cassazione di Francia.

L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale mi richiama ai principii generali, ed a' principii stessi di questa legge, e qui si è dove noi non possiamo esser d'accordo.

Egli mi dice: ma voi stesso Governo avete scritto nell'articolo 4 che i diritti si hanno a pagare sulla trasmissione dell'usufrutto, e della proprietà. Questo è vero e giusto. Ma, buon Dio! Dove mai si trova scritto che la riunione dell'usufrutto alla proprietà per causa estintiva sia una trasmissione? Questo mai, o Signori.

L'onorevole relatore mi ha parlato della buona prova fatta dalla legge del 1854 nelle antiche province. Ma in verità io credo che l'onorevole relatore abbia troppo scolpito nell'animo suo le proprie opinioni così da attribuire i principii, che egli rappresenta con quello sempre illuminate e pregevolissime, alla legge del 1854.

Questa legge ammetteva che si percepisse nel caso di acquisto della nuda proprietà la metà del valore della piena proprietà, e non diceva che avesse a pagarsi altro diritto per la riunione dell'usufrutto per causa estintiva.

L'onorevole relatore le impresta un concetto che è nell'animo suo, ma che non poteva essere ammesso nè dai Tribunali nè dalla Amministrazione.

Per tale unione dell'usufrutto colla proprietà non si è mai pagato nulla dal 1854 in poi. E se non ostante questo l'Amministrazione non ha avuto a notare gravi danni alla finanza, io sono certo che non potranno temersi se si seguiranno i principii del progetto ministeriale.

Nella legge del 1854 non essendosi detto espressamente che nella riunione dell'usufrutto alla proprietà per causa estintiva dovesse pagarsi un diritto, non si è pagato, e non si è pagato perchè non si poteva pagare; non si è pagato perchè i Tribunali mai avrebbero ammesso che la riunione dell'usufrutto alla proprietà per causa estintiva sia una trasmissione, e ripeto non si è mai pagato nulla.

La logica delle cose, la ragione dei principii ha fatto chiaro quello che io dico.

Diceva l'onorevole relatore; se voi ammettete che al momento dell'acquisto della nuda proprietà si paghi il diritto sopra il prezzo d'acquisto, più sulla metà di

questo prezzo, voi certamente fate fare una perdita all'Amministrazione.

Egli vorrà dire: voi esponete l'amministrazione ad una perdita possibile, perchè non è poi tanto facile che quando nella trasmissione a titolo oneroso due parti si mettono d'accordo pel contratto, si mettan pur d'accordo per la frode, perchè il compratore ha troppo interesse di far bene i fatti suoi, per non mettersi d'accordo con suo pericolo ed a favore del venditore, il quale paga di regola il peso dei diritti di passaggio.

Signori; se questo grave pericolo non si è verificato dopo la legge del 1854, la quale, checchè ne dica l'onorevole relatore, avrebbe presentato secondo le sue idee un'immensa larghezza di frode.

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

**Commissario Regio.** Io non la temo poi troppo nel caso in cui si seguisse il progetto ministeriale.

L'onorevole Senatore diceva che insomma il contratto, le operazioni a *forfait* sono quasi indecorose per la legge. Ma, o Signori, non sarà più indecoroso che la legge aspetti, per percepire un diritto, la verificazione di un fatto che mostri manifestamente ingiusta la misura del diritto, anzichè a *parte antea* fare una transazione obbligatoria?

Diceva l'onorevole Relatore: all'eloquenza delle cifre non si replica; fate pagare il diritto per l'acquisto della nuda proprietà sul prezzo dello acquisto medesimo, poi sulla metà di questo prezzo. Voi certamente, diceva, fate un danno alla finanza. Io dico: voi esponete la finanza ad un danno possibile, il quale poi, se ben si considera, non è realmente quale volgarmente può credersi, perchè io non concedo che nella gran maggioranza dei casi il prezzo d'acquisto della nuda proprietà corrisponda alla metà del prezzo della piena libertà. Questo può avvenire nel caso di trasmissione a titolo gratuito, nel caso di successione. Nei casi di compra, il prezzo di acquisto è generalmente superiore.

Vediamo i fatti come sono.

Prima che uno acquisti a titolo corrispettivo la nuda proprietà ha fatto bene i suoi conti per vedere quali siano le probabilità a sè più favorevoli della durata dell'usufrutto. E in questo caso il prezzo d'acquisto rappresenta bene più e assai più, o Signori, che la metà della piena proprietà.

Noi siamo nei termini di finzione, e ritenete che le finzioni nel sistema della legge francese sono tutte a favore del Governo, quindi a favore dell'erario, nè temo gli inconvenienti per le finanze che teme l'onorevole Relatore, e mi sento più forte appoggiandomi sempre sulla finzione, che non creandola, per attendere poi che venga smentita dai fatti.

Io mi sento abbastanza sul vero quando per uscire dalle difficoltà di questa materia, propongo una legge, la quale su certi calcoli stabilisca una presunzione *juris et de jure*, e francamente proceda con quella. Sarebbe nuovo stabilire una presunzione *juris et de jure*, per

mettersi poi nella via dei fatti consumati, per supplire ai quali la presunzione si stabilisce, e quindi aspettare il confronto fra quei fatti e la prestabilita presunzione, col facile pericolo di continue contraddizioni.

Io credo che in questo la legislazione francese ha proceduto con principii molto più elevati di quelli che vorrebbe seguire l'ufficio centrale.

Ma diceva l'onorevole Relatore: « Mi fate pagare al momento dell'acquisto della nuda proprietà 10 mila lire per esempio, di tassa, per il diritto che rappresenta il prezzo d'acquisto; poi me ne fate pagare altro 5 mila per assolvere il contribuente da ogni diritto che dovesse pagare nel caso che intendendosi coll'usufruttuario anticipasse il godimento dell'usufrutto e così come 15 è meno di 20, che dovrebbero pagare per l'acquisto della proprietà piena, fate perdere la differenza alla finanza.

L'obbietto pecca nella base. La riunione dell'usufrutto alla proprietà per causa estintiva non è certissimamente una trasmissione; quando voi dite di aver diritto alla tassa sulla proprietà piena, annunziate una pretesa, non un diritto.

Io sono più franco e confesso il vero.

Non avrei il diritto che di prendere 10 mila lire e se prendo altre 5000 lo fo per redimermi dai possibili danni che potrei avere per contratti di cessione di usufrutto non denunziati.

Le conseguenze rigorose che voleva dedurre l'onorevole Relatore dalle sue cifre non sono giuste, perchè non è vero il diritto di ricevere 10 mila lire sul prezzo della piena proprietà quando non si acquista che la nuda proprietà, e acquistando la nuda proprietà cosa si acquista? Si acquista la consolidazione futura dell'usufrutto: questo e non altro.

Io quando divengo proprietario della nuda proprietà non acquisterei niente se non acquistassi la certezza della riunione dell'usufrutto alla proprietà; e intanto la nuda proprietà ha un prezzo venale inquanto la nuda proprietà rappresenta il futuro consolidamento dell'usufrutto. Ma torno alle cifre e rispondo colle cifre.

Dopo avere, pare a me, mostrato non vere giuridicamente le conseguenze troppo rigorose che l'onorevole Relatore vorrebbe desumere dal suo esempio aritmetico, si contenti che gli faccia un esempio aritmetico, anch'io. Dice l'onorevole Relatore, e concordo che tutto il beneficio della piena proprietà non è dal dominio della proprietà nuda conseguito, altro che al momento in cui va al godimento dell'usufrutto; quindi vuole che si paghi un intero diritto. Egli vole trattare con perfetta eguaglianza tanto chi acquista la piena proprietà in una sola volta, quanto chi acquista a parte la nuda proprietà e viene poi successivamente al godimento dell'usufrutto.

Si vende un fondo di duecento mila lire, e si vende a tutti gli effetti. L'Amministrazione al momento che è denunziato il contratto, secondo il nostro progetto di legge percepisce, se non sbaglio, 8 mila lire. Lo

stesso fondo si vende solamente per la nuda proprietà: percepisce l'Amministrazione 4 mila lire secondo il progetto dell'ufficio centrale e riceve altre 4 mila lire quando si è consolidato l'usufrutto con la proprietà. Ma come il primo pagamento si è fatto dieci anni avanti, voi vedete che gli venite a far pagare non 8 mila, ma 10 mila lire; dacchè 2 mila lire rappresentano la perdita degli interessi sulle prime 4 mila, e l'onere imposto sarà tanto maggiore, quanto maggiore di dieci anni sia stata la durata dell'usufrutto.

Così voi dite di volere trattare egualmente nei due casi; lo dite, ma non l'ottenete.

Quasi non intendo come entrando nella via certo pericolosa della posticipazione del pagamento, non facciate pagare tutto al momento in cui si consolida l'usufrutto alla proprietà. Commettereste una violazione di un principio di diritto, non fareste della buona amministrazione, ma almeno otterreste quella eguaglianza che volevate conseguire e non conseguite.

È un fatto, voi volete far pagare lo stesso diritto a chi acquista la piena proprietà tutta in un tempo ed a chi la ottiene in due tempi. Ma realmente, voi fate pagare più a chi ottiene la piena proprietà in due tempi.

Per non abusare del tempo del Senato, tralascio molti altri argomenti e concludo che la consolidazione della proprietà non è una trasmissione, e che il sistema più coerente ai principii di diritto, di sana economia e di retta amministrazione è di fare pagare il diritto quando ha luogo la trasmissione.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Dichiaro sin d'ora che non rientro nella discussione, non cerco altro che di giustificare agli occhi del Senato e dello stesso signor Commissario Regio quanto ho asserito, che cioè conosco la buona prova fatta dalla legge del 1854; importa che il Senato se ne persuada, e che io sia conseguente a quanto dissi.

Non ho che da leggere due articoli di detta legge.

L'articolo 8 dice: « L'usufrutto per un tempo indeterminato o non minore di 10 anni verrà calcolato alla metà del valore della piena proprietà. »

E quest'articolo si è riprodotto coll'emendamento dell'ufficio centrale.

« Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di 10 anni sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti saranno gli anni della sua durata.

« Il valore della nuda proprietà si riterrà uguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra.

« Art. 9. In tutti i casi in cui dalla presente legge e dall'annessa tariffa è imposta una tassa proporzionale sul valore della piena proprietà, la stessa tassa sarà applicata al valore dell'usufrutto o della nuda proprietà, determinati secondo le norme prescritte nell'articolo precedente. »

L'Ufficio non fece altro che riprodurre queste disposizioni uniformandole al progetto nel resto, ma con una aggiunta.

L'onorevole Commissario Regio dice quella legge non fece buona prova perchè? Perchè essa mediante, non si è potuto percepire il diritto proporzionale, tuttavolta che si estingue il diritto d'usufrutto, si consolida cioè senza cessione contrattuale colla proprietà. Ma chiederò io per qual ragione ciò ha luogo?

Il Commissario dice, perchè i Tribunali decisero che non era tal caso contemplato dalla legge; io non voglio qui fare una quistione di giurisprudenza; sia pure, ma allora posso dire che la legge è giusta nel senso che la vorrebbe il Commissario Regio, perchè egli sostenne in principio di questa discussione che la traslazione di proprietà si opera quando si vende la nuda proprietà, che quando si vende la nuda proprietà, è già venduto l'usufrutto: dunque è giusta la legge del 1854, mercè la quale si fa pagare sul corrispettivo della nuda proprietà, il quale nel senso del Commissario Regio include la futura consolidazione dell'usufrutto; dunque la legge fece buona prova anche secondo i principii sostenuti dall'onorevole Commissario Regio.

Se non che, siccome trattiamo di aumentare i prodotti delle finanze, siccome abbiamo per iscopo di non lasciare che i diritti o per un pretesto o per un altro, sfuggano, o per insufficienza di legge o per giurisprudenza poi meno favorevole all'interesse delle finanze, l'ufficio centrale ebbe la precauzione di fare un'aggiunta nell'ultimo alinea in questi termini:

« Le stesse norme saranno applicabili all'alienazione del solo usufrutto o alla riunione di questo alla proprietà in qualunque modo effettuata » vale a dire che a quel difetto, se fosse uno, che presentasse la legge del 1854, fu riparato dall'ufficio centrale col proposto emendamento.

Dette queste cose, il Senato pronunci come crederà meglio; ciò però che mi permetto di ripetere si è, che quanto alle frodi le vedrà comparire immediate, numerose se si approva il progetto del Ministero e senza che vi si possa riparare.

**Presidente.** Prego il signor Commissario Regio di dirmi se intende di domandare il ristabilimento in questa parte del testo del progetto ministeriale.

**Commissario Regio.** Intenderei che si facesse votazione anche sul testo del Ministero.

**Presidente.** Allora si terrà per emendamento la proposta dell'ufficio centrale; dico questo per l'ordine della votazione. La parola è al Commissario Regio.

**Commissario Regio.** Non torno sulla questione solo vorrei dire a schiarimento che non intesi di dire ingiusti i principii della legge del 1854, tutto il contrario ma è un fatto che per essa non si pagava quando l'usufrutto si riuniva alla proprietà per causa estintiva.

Non mi occorre di aggiungere che, se per gli atti alligati a condizione sospensiva è obbligata a tenere l'Amministrazione notazioni sospese, questa è una ne-

cessità indeclinabile; ma ciò non vuol dire che lo stesso abbia a farsi quando non è necessario assolutamente come nel caso di usufrutto, che giuridicamente nulla ha di comune colla condizione sospensiva, potendo la prima non verificarsi mai, mentre la consolidazione dell'usufrutto non ha altra incertezza che nel tempo.

**Senatore Farina.** La discussione è giunta a un punto che non si può sperare di portar maggior luce sui principii che si stanno a fronte. Ma in fatto io non posso che insistere sovrà un'osservazione: se si lascia la facoltà di dividere per così dire il diritto che si paga per la trasmissione per atto fra vivi di una proprietà e di far pagar un quarto di meno nel caso che si trasmetta il diritto di proprietà separatamente dal diritto di usufrutto, ognuno vede come ciò diventerà una vera speculazione, perchè in questo caso chi per legge dovrebbe pagare lire 100, non pagherà che lire 70.

Ora siccome in legge di finanza la purezza dei principii del diritto è necessario che sia bene stabilita onde non pregiudicare gli introiti dell'erario pubblico, così io credo che questo sia il caso in cui il rigore del diritto debba cedere alla necessità che non venga, mediante una legge, defraudata la finanza del diritto che dovrebbe per legge percepire. Per conseguenza io credo che il Senato debba tener fermo all'emendamento dell'ufficio centrale.

**Presidente.** Siccome il signor Commissario Regio intende che si ristabilisca la parte del numero 6 del progetto ministeriale, conviene che io ne dia lettura:

« Qualora venga alienata la nuda proprietà con riserva di usufrutto, il prezzo espresso nel contratto si considererà come valore di essa proprietà nuda, e la metà del prezzo medesimo si calcolerà come un valore dell'usufrutto.

« In tale caso la tassa verrà percotta sopra ambi i valori, ma non sarà poi dovuta verun'altra tassa per la riunione dell'usufrutto alla proprietà. Ove però questa riunione si effettuasse per apposito atto di cessione, ed il prezzo fosse maggiore della somma valutata per l'applicazione della tassa di traslazione della proprietà, è dovuto un supplemento di tassa sul valore eccedente.

« Nel caso contrario l'atto di cessione è registrato col pagamento della tassa fissa. »

Questa è la disposizione che il Commissario Regio vorrebbe ristabilire e alla quale si contrappone dall'ufficio centrale, in via di emendamento, la disposizione di cui ho già dato lettura.

Comincerò però a mettere ai voti le due prime parti di quest'articolo sulle quali non cadono contestazioni e che per maggior chiarezza rileggerò:

« 6. Per le vendite, aggiudicazioni, cessioni, retrocessioni, licitazioni, e per tutti gli altri atti civili e giudiziarii che apportano traslazione di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso. — Dal prezzo espresso, aggiungendovi il valore in capitale di tutti i pesi cor-

rispettivi, ovvero da una stima fatta da periti nei casi contemplati da questa legge.

« Se il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa verrà calcolata a norma del n. 9 dell'art. 18. »

Chi le approva sorga.

(Approvato)

Ora metto ai voti l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Mi permetto un'osservazione, per non pregiudicare l'ordine della discussione. Rimando approvata la redazione dell'ufficio centrale, avrei da fare alcune osservazioni sopra l'ultimo alinea di questo articolo.

**Presidente.** Metterò ai voti le tre prime parti che compongono il testo dello emendamento, riservando l'ultima.

« Qualora venga alienata la nuda proprietà con riserva d'usufrutto, se la riserva è fatta per un tempo indeterminato o non minore di anni dieci, verrà l'usufrutto calcolato alla metà del valore dell'intera proprietà. Se l'usufrutto è limitato a tempo minore d'anni dieci, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata.

« Il valore della nuda proprietà si riterrà eguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra.

« Le stesse norme saranno applicabili all'alienazione del solo usufrutto, od alla riunione di questo alla proprietà in qualunque modo effettuata. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ultima parte dell'emendamento dell'ufficio centrale:

« Per accertare il valore si applicherà il disposto dall'art. 20. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Domando all'ufficio centrale se forse non sarebbe meglio aggiungere a quest'inciso le seguenti parole: *salve in ogni caso le disposizioni del successivo art. 21.*

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Accetto a nome dell'ufficio.

**Presidente.** Rileggerò quest'ultima parte del numero 6 coll'aggiunta proposta dal Commissario Regio.

« Per accertare il valore si applicherà il disposto dell'art. 20 *salve in ogni caso le disposizioni del successivo articolo 21.* »

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

« 7. Per le trasmissioni di proprietà a titolo gratuito tanto tra vivi, che per causa di morte. — Dal valore dei beni che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo, di affitto in corso, quando esiste locazione; od in mancanza della medesima, moltiplicando

venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al n. 5.

« Per le trasmissioni di proprietà per causa di morte avrà luogo altresì la detrazione dei debiti e pesi, a norma del numero 10 del precedente articolo 18. »

« Le stesse regole di valutazione e di detrazione si osserveranno nei trasferimenti della nuda proprietà a titolo gratuito. »

(Approvato).

« 8. Per la trasmissione del solo usufrutto sia fra vivi a titolo gratuito sia per causa di morte. — Dal decuplo dell'annuo valore locativo dei beni, da determinarsi giusta i precedenti numeri 5 e 7.

« Qualora per altro il titolo del trasferimento gratuito limitasse l'usufrutto ad un tempo minore di dieci anni, l'usufrutto sarà valutato moltiplicando l'annuo valore locativo dei beni per il numero d'anni della durata dell'usufrutto.

« Se l'usufruttuario, dopo aver pagata la tassa proporzionale per l'usufrutto, acquisterà anche la nuda proprietà, dovrà pagare la tassa sulla sola differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto determinato come sopra.

« Il diritto d'uso e di abitazione sarà valutato colle norme stabilite per l'usufrutto. »

(Approvato).

« 9. Per l'alienazione, cessione o consolidazione, e per qualsiasi trasferimento del dominio diretto, anche a titolo lucrativo. — Dall'annuo canone o dall'annua prestazione moltiplicati venti volte, coll'aggiunta di un laudemio, ovvero dal corrispettivo che fosse pattuito nel contratto quando fosse più elevato.

« Il valore dell'utile dominio, se trasferito a titolo oneroso, si desumerà dal corrispettivo pattuito; se trasferito a titolo lucrativo o per mezzo di permuta, si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratti venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione ed un laudemio.

« Nel caso in cui per legge sia ammesso lo svincolo mediante un minore laudemio si osserverà il disposto dalla medesima. »

(Approvato).

« 10. Per le sentenze che pronunciano sulla proprietà senza ordinare alcuno dei trasferimenti di cui nel numero 6. — Dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione; od in mancanza della medesima, moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al n. 5.

« Se le sentenze pronunciano nei limiti sopra espressi sull'usufrutto od uso a tempo illimitato o maggiore di 10 anni. — Dal decuplo del prezzo annuo dell'affitto, da determinarsi come sopra.

« Qualora l'usufrutto od uso fosse limitato a tempo non eccedente dieci anni, sarà valutato moltiplicando lo stesso annuo prezzo di affitto pel numero di anni della durata dell'usufrutto o dell'uso.

« Negli altri casi saranno applicate le norme di valutazione stabilite dai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 di quest'articolo, secondo la natura dei diritti in controversia. »

(Approvato).

Ora metto ai voti l'intero art. 19.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 20. Se l'atto o la sentenza sottoposti a registrazione non esprimono il valore sul quale deve pagarsi la tassa proporzionale o gli elementi dai quali quel valore deve desumersi, le parti od una di esse, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla denuncia dovranno supplire con una dichiarazione da essi sottoscritta.

« In caso di rifiuto, il ricevitore del registro emetterà una valutazione, secondo la quale si esigerà la tassa proporzionale, salvo alle parti di chiedere la stima, giusta le norme stabilite nel capo seguente:

« Coloro, ai quali incumbeva la dichiarazione, incorreranno solidalmente nella soprattassa del quinto. »

(Approvato).

## CAPO II. — Delle stime.

« Art. 21. Se il prezzo enunciato o dichiarato nell'atto traslativo di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso si crede inferiore al valore che aveva l'immobile al tempo dell'alienazione, l'Amministrazione potrà chiedere una stima, purchè ne faccia la domanda entro due anni dal giorno in cui fu registrato il contratto.

« Vi sarà egualmente luogo a richiedere la stima rispetto alla rendita degli immobili trasmessi in proprietà, usufrutto od uso a titolo gratuito o di permuta, quando la valutazione si reputi inferiore al vero, ancorchè fatta col sussidio di atti preesistenti.

« Nelle stime i periti dovranno attenersi alle norme di valutazione della rendita stabilita ai numeri 5, 7, 8 e 10 del precedente articolo 19.

« Le parti sono ammesse a domandare la stima contro la valutazione fatta d'ufficio, ma non mai contro la propria dichiarazione.

« La parte istante dovrà nella domanda di perizia dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti a tassa. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** La modificazione che l'ufficio centrale ha introdotto in quest'articolo, se male non rammento, mi sembra che non abbia avuto altro oggetto che quello di rendere più chiaro l'articolo.

Comunque apparentemente le parole soppresso non avessero una grande importanza di disposizione, avevano però una grande importanza per la relazione che mantenevano col precedente alinea.

Non so in questo rapporto quali siano le opinioni dell'ufficio centrale.

Se nell'intenzione dell'ufficio centrale è stato di non fare altra variazione che di locuzione, sarebbe da desiderare che a quell'inciso si sostituisse una parola che contenesse il collegamento dell'alinea secondo al primo, in qualunque modo ciò si facesse risultare.

Altrimenti temo che si verrebbe a dire che le regole per determinare il valore di beni sono comuni, tanto che si tratti di traslazioni a titolo oneroso, quanto che si tratti di trasmissioni a titolo gratuito.

**Senatore Arnulfo.** L'unico motivo per cui l'ufficio centrale ha proposto di sopprimere le parole: « senza ricorrere alle stesse fonti di prova » sta in questo che in continuazione nell'articolo si dice: « i periti dovranno attenersi alle norme di valutazione delle rendite stabilite ai numeri 5, 7, 8 e 10 del precedente art. 19. »

Quando si è dichiarato che i periti debbono aver questa norma a che giova l'indicare « senza ricorrere ad altre fonti di prova? » O queste fonti sono il criterio che il perito deve farsi e non è oggetto della legge, perchè è ufficio dell'arte propria; o sono le norme che deve seguire per legge e questo sono, come dissi, indicate.

Ha quindi creduto l'ufficio centrale che le or ora lette parole rimanessero oziose; potessero produrre un certo tal quale imbarazzo ai periti, quando dovranno fare delle perizie, perchè ogni perito dovrà domandare a se stesso: ma queste fonti diverse di prova, alle quali si vuole che si ricorra, quali sono?

Ecco la ragione per cui l'ufficio centrale ha tolto le parole di cui si tratta. Le riconobbe in sostanza superflue e forse imbarazzanti.

**Commissario Regio.** Forse non mi è riuscito di spiegare il mio concetto.

Nell'economia della legge, almeno come io la intendo i mezzi determinati preventivamente per stabilire il giusto valore dei beni, sono riferibili solamente al caso di trasmissione a titolo gratuito, di permuta, di casi in somma nei quali non si parli di prezzo. Quando siamo nei termini di un prezzo dichiarato, io credo che i periti non sono vincolati dai mezzi che la legge ha stabilito come indeclinabili a tenersi per stabilire il valore dei beni da stimarsi.

Ora quando io mantengo un rapporto tra il secondo alinea e quello precedente, non fo offesa a questa intelligenza, o alieno non ammetto il dubbio che i periti siano vincolati a tenere i modi prestabiliti dalla legge per determinare il giusto prezzo per via di stima. Dove non è prezzo, posso prestabilire i modi per accertare il valore che si cerca, ma quando un prezzo esiste, può non credersi vero il prezzo dichiarato, ma non possono determinarsi a parte *antea* gli stessi mezzi per raggiungere il vero prezzo che siano determinati per stabilire un valore nelle mutazioni a titolo non corrispettivo.

In poche parole io trovo nell'economia di quest'articolo ritenuta intimamente, sebbene non espressamente la diversità di prezzo venale e di valore di godimento,

permettetemi questa distinzione, comunque non vada ai versi di quelli tra i moderati economisti che passano per purissimi, ma la distinzione come è nell' economia della legge io la esprimo con questa distinzione, perchè mi è commoda ad essere più breve ed a non far perdere al Senato un tempo per esso prezioso.

**Presidente.** La parola è al signor Relatore.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio centrale insiste nella proposta soppressione perchè pare che non si raggiunga colle accennate parole lo scopo che l'onorevole Regio Commissario venne accennando.

Quando si deve fare una perizia, o questa è relativa a prezzo, o questa è relativa al fitto, sono i due casi di cui parmi il signor Commissario Regio ha parlato. Ciò posto, quando i periti debbono giudicare del prezzo, essi hanno le norme dell' arte loro per fare tale giudizio, e nulla si può per legge loro prescrivere; hanno nella loro professione gli elementi coi quali determinano il prezzo di una cosa; se si tratterà di determinare il reddito, il fitto, hanno nelle norme dell' arte loro quanto basta per determinare il reddito presunto di uno stabile.

Ciò posto, quando si dica nella legge *senza ricorrere agli stessi fonti di prova*, per verità io non so che applicazione dei periti se ne possa fare.

Ripeto adunque, l'ufficio centrale insiste per la soppressione perchè dubita che non raggiungasi lo scopo che si propone il Commissario Regio, ma nascano al contrario imbarazzi ai periti.

**Presidente.** Il signor Commissario Regio insiste perchè siano mantenute nel progetto le parole, *senza ricorrere agli stessi fonti di prova?*

**Commissario Regio.** Io non insisto perchè si ristabiliscano le parole che erano nel progetto ministeriale, giacchè a quelle non tengo, ma vorrei ripeto che il disposto del secondo alinea non si credesse così generale da applicarsi tanto ai casi in cui si facessero stime per raggiungere la verità di un prezzo venale, come quando si facessero per raggiungere il valore di un prezzo di godimento.

Nel secondo alinea dicendosi che i periti dovranno attenersi alle norme di valutazione scritte nei numeri 5, 7, 8 e 10 del precedente articolo 19, siccome quelle norme sono tutte determinate per stabilire il valore di godimento, temo che in pratica ne possano nascere inconvenienti, e si potrebbe, se così crede l'ufficio centrale ed il Senato, riunire il secondo al primo alinea con queste parole: *ed in questo caso da frammettersi fra l'uno e l'altro alinea, per cui dopo le parole ancorchè fatta col sussidio di atti preesistenti si direbbe ed in questo caso nelle stime i periti ecc. ecc.*

**Presidente.** Domando all'ufficio centrale se ammette questa modificazione.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio centrale ed il Commissario Regio son d'accordo nello scopo.

Io pregherei quindi il Senato a voler mandare questo articolo all' ufficio, il quale d'accordo col Commissario

Regio procurerà di combinare una relazione che pienamente corrisponda allo scopo.

Così non faremo perdere tempo al Senato, ed otterremo una migliore redazione.

**Presidente.** Se non ci è osservazione in contrario s'intende rinviato l'articolo 21 all'ufficio centrale; perchè d'accordo col Commissario Regio proponga una redazione del medesimo che riunisca le varie vedute.

Viene ora l'articolo 22.

• Art. 22. La domanda della stima sarà fatta al giudice di mandamento o pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sarà indicato il perito, altrimenti si terrà come non avvenuta.

« La parte contro la quale è dimandata la perizia dovrà essa pure indicare il proprio perito entro il termine di dieci giorni dalla intimazione fattagli della domanda di perizia. Scorso questo termine, il perito sarà nominato d'ufficio dal giudice.

« La stima sarà ordinata entro quindi giorni da quello della domanda.

« I periti, in caso di disparere, chiameranno un terzo perito. Se non possono accordarsi nella scelta, vi provvederà il giudice.

« La relazione della stima sarà presentata e giurata davanti al giudice entro due mesi, a computarsi dalla notificazione che sarà stata fatta ai periti della ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo l'elezione del terzo perito, salva al giudice la facoltà di accordare una unica proroga di un mese, qualora vi esistessero giustificati motivi.

« Quando un perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine dovrà farsi istanza per la nomina di un altro che lo surrogli e saranno in tal caso altresì applicabili i termini sovra stabiliti.

« In questo caso il perito o i periti surrogati, oltrechè non avranno verun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi alle operazioni cui avessero dato principio, o che si trovassero in corso di esecuzione, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni. »

**Commissario Regio.** Domando la parola. Mi permetta il Senato di tornare un momento indietro. È stato fatto il rinvio all'ufficio centrale dell'art. 21 per intendersi col Commissario Regio intorno alla discussione sorta sull'articolo stesso.

Con ciò però io non vorrei che si avesse a ritenere per chiusa la discussione anche sopra un'altra aggiunta fatta dall'ufficio centrale all'articolo stesso.

Se il Senato credesse che si avesse a discutere fin d'ora per non lasciar introdurre un'altra questione...

**Presidente.** Essendosi ordinato il rinvio dell'art. 21 all'ufficio centrale, dovrà questo per conseguenza tornare in discussione, allorquando il Relatore dell'ufficio centrale avrà esposto il risultato del nuovo esame dello articolo medesimo; mi pare quindi che non sia il caso di introdurre ora una discussione di riserva.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Non essendosi ancora deliberato nulla dal Senato rispetto a questo articolo resta perciò, debbo ripeterlo, riservata al signor Commissario Regio ogni proposta che voglia fare relativamente al medesimo.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Forse sarà necessario di discutere questo emendamento per la ragione che ha per conseguenza le modificazioni che si propongono agli articoli 24 e 25, i quali vi hanno relazione diretta.

Siccome la votazione di questi articoli non può essere molto lontana, nascerebbe all'epoca della medesima la necessità di ritornare indietro.

**Presidente.** Quale parte dell'articolo 21 vorrebbe si mettesse ai voti?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Quella emendata.

**Presidente.** Mi pare sarebbe meglio che si votasse domani.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Credetti di avvertire il Senato che conseguenza dell'emendamento, di cui parlavo or ora, sono gli articoli 24 e 25.

**Presidente.** Allora sospenderemo gli articoli 24 e 25 se si crede.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Questo si può fare.

**Presidente.** Perché il nostro processo sia più chiaro, non mi pare conveniente di votare una parte di un articolo di cui tutte le parti anteriori sono in sospeso.

Dunque prego il signor Relatore, quando saremo a quegli articoli che crede dipendenti da questo, di farne cenno per le analoghe riserve.

Se non ci sono osservazioni in contrario, metterò ai voti l'articolo 22.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Vorrei fare una semplice osservazione.

La redazione del progetto ministeriale aveva nel penultimo alinea la parola *potrà*; l'ufficio centrale ha sostituito a questa parola *dovrà*.

Preglierei l'ufficio centrale di osservare se forse non sarebbe conveniente lasciare la parola *potrà*, in quanto che sembra non sia forse stato neppure nello spirito dei proponenti che quando un perito non ha presentato la sua relazione nel termine prefisso si debba necessariamente nominare un altro perito, perchè può avvenire che si sappia che il perito è in grado di presentare il lavoro dopo 3 o 4 giorni, avendolo in pronto; mi pare quindi che non si dovrebbe stabilire obbligatoriamente la nomina di un altro perito, ma lasciar questo alle parti stesse.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore, **Arnulfo, Relatore.** L'intenzione dell'ufficio centrale fu di prescrivere che quando la perizia non ha luogo, vi sia un nuovo termine stabilito per legge entro cui si debbano fare le istanze opportune per la nomina d'altri periti, affinchè i procedimenti non rimangano in sospeso.

Però non c'è difficoltà di lasciare, se così piace, il *potrà* invece del *dovrà*, perchè il *dovrà* non era poi siffattamente assoluto che quando si volesse tollerare oltre il trascorso del termine, la perizia non fosse accettabile...

**Presidente.** Basta che l'ufficio centrale accetti di sostituire la parola *potrà* a *dovrà* e cessa ogni necessità di ulteriore discussione.

Ritenuta questa surrogazione della parola *potrà* a *dovrà* metto ai voti l'art. 22.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 23. Quando i beni, alla cui stima debbasi procedere, sono situati in territori sottoposti a diverse giurisdizioni, l'istanza sarà rivolta al giudice del luogo ove è situata la maggior parte dei beni.

« Questo giudice ordinerà la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei periti eletti e notificati dalle parti, come nell'articolo 22. Occorrendo la nomina di periti d'ufficio, il giudice eleggerà persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi più vicini.

« I periti presenteranno le loro relazioni, e le giureranno innanzi al giudice del luogo ove sono situati i beni, ovvero a quello che ha ordinato la perizia.

« Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questa legge ».

(Approvato).

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Vengono ora i due articoli che sarebbe necessario sospendere, e passare all'articolo 26.

**Presidente.** Se non vi è difficoltà in questa parte, la discussione e votazione degli articoli 24 e 25 rimarrà riservata fin dopo che sarà discusso e votato l'art. 21 rinviato all'ufficio centrale.

« Art. 26. Prima che la perizia sia ultimata si potrà stabilire, di concerto fra l'amministrazione ed il contribuente, il valore degli oggetti sottoposti a tassa ».

(Approvato).

### TITOLO III.

#### Della Denunzia.

« Art. 27. Per gli effetti di questa legge la denunzia consiste nella presentazione per l'originale o per copia dell'atto scritto nella dichiarazione dell'atto verbale o del trasferimento soggetto alla tassa del registro, e nella produzione degli atti che debbono correderla la detta presentazione o dichiarazione ».

(Approvato).

#### CAPO I. — Da chi e dentro qual termine debba farsi la denunzia.

« Art. 28. La denunzia degli atti soggetti alla registrazione deve farsi entro trenta giorni dalla loro data ».

« 1. Dai notai, per tutti gli atti celebrati col loro ministero.

« 2. Dai segretari, cancellieri od altri funzionari od ufficiali dell'ordine giudiziario, per le sentenze definitive e per le convenzioni giudiziali divenute irrevocabili, ed aventi per effetto trasferimenti di cose o diritti o ricognizioni di diritti valutabili, non che per gli atti giudiziari che sono da essi ricevuti o assunti, quando sono sottoposti a tassa fissa o proporzionale, secondo gli articoli 98 e 99, salvo le esenzioni determinate dall'art. 100;

Continuerò la lettura degli altri numeri, se non si fa obbiezione, senza provocare il voto sopra ognuno di essi.

« 3. Dai segretari delle Amministrazioni o dai loro delegati (compresi fra questi i ricevitori od esattori camerali; provinciali o comunali); e dagli stabilimenti pubblici per tutti gli atti fatti da loro o col loro intervento i quali portino trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento, aggiudicazione, deliberamento od appalto di ogni natura, e le relative cauzioni.

« Riguardo a quegli atti che a norma delle leggi e dei regolamenti vanno soggetti alla superiore approvazione il termine per la denuncia non decorrerà che dal giorno in cui sarà pervenuta all'uffiziale obbligato alla denuncia la notizia del provvedimento o decreto di approvazione.

« Per gli inventari il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura. »

(Approvato)

« Art. 29. Gli atti per scrittura privata, dove questa forma è ammessa dalla legge civile, contenenti trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni immobili situati nello Stato, od imposizione sui medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, affittamenti, subaffitti, loro cessione o surrogazione, o d'anticresi, devono denunziarsi e registrarsi entro tre mesi dalla loro data.

« Quando questi contratti non risultassero da convenzione scritta, e la loro efficacia sia ammessa dalla legge civile, il termine di tre mesi per la denuncia decorrerà dal giorno della loro esecuzione. Non sono contemplati in questa disposizione i contratti verbali d'affitto o di locazione, di subaffitto, di cessione o di surrogazione d'affittamento d'immobili non eccedenti le lire 300 annue.

« Per gli atti della medesima specie fatti all'estero, qualunque sia la loro forma, il termine per la denuncia sarà di sei mesi dalla loro data, se fatti in Europa, o di mesi diciotto, se fuori d'Europa. Per i testamenti tale termine è quello stabilito dall'art. 32, ed è computabile dalla morte del testatore.

« Sono compresi tra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai regi consoli, per cui è obbligatoria la denuncia entro il termine rispettivamente stabilito di sei mesi o di mesi diciotto, quando ne deriva alcuna delle trasmissioni od obbligazioni accennate in quest'articolo relativamente ad immobili situati nello

Stato. Vi sono pure comprese le sentenze profferite dai Tribunali esteri che abbiano i medesimi effetti, eccettochè si dimostri che nello Stato da cui provengono le sentenze profferite nel Regno vadano esenti da tasse simili a quelle per la cui applicazione viene prescritta la denuncia.

« Le parti contraenti, e, quanto alle sentenze, le parti interessate, sono responsabili solidariamente per la denuncia di cui è parola nel presente articolo.

« I testamenti in forma privata, nei quali, dove questa forma è ammessa, si devolve in tutto od in parte la eredità, quando non sono depositati presso un notaio od una autorità giudiziaria, un ufficio od archivio pubblico, dovranno prodursi per la tassa, per originale o per copia autentica da un notaio, dalle persone ed entro il termine che sono indicati dall'art. 32 per la denuncia dell'eredità.

« La verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto tanto pubblico che privato, o l'esecuzione di essa, prima che la condizione si sia verificata, sarà denunciata dalle parti contraenti o dagli interessati entro i termini da quest'articolo stabiliti, decorribili o dal giorno della verificata condizione, o da quello dell'esecuzione del contratto. »

(Approvato).

« Art. 30. Non vi è obbligo di denuncia per tutti gli atti che non sono indicati nei precedenti articoli 28 e 29. Quegli atti però che, senza essere indicati ne' suddetti articoli 28 e 29, sono compresi negli articoli 98 e 99, debbono essere registrati prima che se ne faccia uso in atto pubblico o in giudizio, o dinanzi qualsiasi autorità od ufficio governativo, provinciale o comunale.

« Se una scrittura privata od un atto estero non ancora registrato e soggetto per sua natura alla registrazione prima di farne uso, è enunciato in un atto pubblico, col quale abbia una connessione essenziale e diretta, questa enunciazione sarà considerata come un uso fattone per l'effetto della registrazione.

« Le disposizioni di quest'articolo devono applicarsi anche alle sentenze dei regi consoli e dei Tribunali esteri nei casi in cui non sono compresi nell'articolo 29, e ritenuta per le sentenze dei Tribunali esteri la eccezione ivi accennata. »

(Approvato)

« Art. 31. Qualora occorresse di far uso, nel senso del precedente articolo, degli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta gli articoli 28 e 29, questi atti dovranno essere prima registrati, sebbene non fossero per anco trascorsi i termini stabiliti per la registrazione.

« Qualora occorresse di far uso in giudizio, per casi d'urgenza, d'atti non soggetti alla registrazione entro un termine fisso, e non registrati, il giudice potrà tuttavia dare gli opportuni provvedimenti, ma gli atti dovranno essere registrati nel termine non maggiore di giorni 8, od in quello minore che venisse dal giudice prefisso.

« In difetto di registrazione entro detto termine sarà applicabile la pena di cui all'articolo 55. »

(Approvato).

« Art. 32. Alla denuncia di trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i donatari o legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari.

« L'obbligo della denuncia è solidale per i coeredi e la denuncia deve estendersi all'intero asse ereditario.

« La denuncia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine :

« Di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato;

• Di mesi sei se è morto in altre parti d'Europa;

• Di mesi diciotto se è morto fuori d'Europa.

« In caso di assenza, il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

« In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione di una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

« La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni dei condannati, se i loro beni sono stati posti sotto sequestro, e per quelli i cui beni fossero stati sequestrati per altra causa.

« Lo stesso avrà luogo per le successioni di coloro che muoiono in difesa della patria fuori della loro provincia.

« Se prima degli ultimi quattro mesi del termine stabilito per le denunce delle successioni di persone defunte all'estero, gli eredi prendono possesso dei beni, non resterà altro termine a decorrere per fare la denuncia, tranne quello di quattro mesi, a contare dal giorno del preso possesso.

« La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

« Agli eredi o legatari che dichiareranno di non assumere tale qualità salvo col beneficio dell'inventario, ed adempiranno alle obbligazioni dalla legge in tale caso prescritte, il termine per presentare la denuncia non decorrerà salvo dalla scadenza di quello per deliberare sull'accettazione o ripudiazione dell'eredità. »

(Approvato).

« Art. 33. Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denuncia non sono compresi il giorno della data dell'atto e quello dell'apertura della successione e del preso possesso dei beni dell'assente.

« Non si computerà nemmeno l'ultimo giorno del termine se festivo. »

« L'ultimo giorno utile per la denuncia si compie coll'ora stabilita per la chiusura dell'ufficio del registro. »

(Approvato)

CAPO II. — *Delle forme della denuncia e degli atti che le si uniscono.*

« Art. 34. Gli atti civili in forma pubblica o privata, quelli giudiziari, non che le sentenze definitive in materia civile e quelle eziandio in materia penale, allorchè vi è parte civile, si registrano sugli originali o sulle copie, in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge.

« Al modo medesimo si registrano gli atti delle autorità e dei corpi amministrati, concernenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto, uso o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti di ogni natura e le relative cauzioni.

« I notai ed i segretari o delegati delle amministrazioni, non che i funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario per gli atti del rispettivo loro ministero, che sono soggetti alla registrazione entro il termine stabilito dall'art. 28, dovranno presentare al ricevitore una copia autentica dell'atto medesimo.

« Questa copia, che rimarrà nell'ufficio del ricevitore, dovrà contenere l'approvazione del funzionario che l'avrà autenticata di tutte le cancellature, abrasioni, lacune od intervalli, interlineamenti, postille, addizioni od altre alterazioni.

« I ricevitori dovranno riunire in registri per ordine di data le copie loro rimesse, e custodirle per gli usi ed effetti dalla legge determinati.

« La copia, di cui nel presente articolo, sarà rilasciata ed autenticata senza spesa. »

**Commissario Regio.** Quest'articolo sanziona la massima che gli atti abbiano a registrarsi sulle copie e non sugli originali. Io so che la disposizione proposta dal Governo ed approvata dalla Camera elettiva, per la quale invece la registrazione si vuole sugli originali, ha fatto cattiva impressione tanto nelle antiche province che in quelle di Lombardia, che sono i soli luoghi nei quali la registrazione si fa sulle copie. Quindi se io mi facessi a promuovere una mutazione in quest'articolo potrei trovarvi resistenza gravissima in tutti quelli che mi circondano, e credo anche nel Senato.

Pure mi permetta l'ufficio centrale ed anche il Senato, che io sottoponga alcune considerazioni per quell'apprezzamento che potranno meritare, giacchè una disposizione la quale tocca alle abitudini delle diverse popolazioni è più una questione di apprezzamento che altro; e in questo rapporto l'atmosfera non mi è certamente favorevole.

In Francia, nel Belgio, ed in tutte le altre parti d'Italia, fuorchè nelle province lombarde ed in quelle antiche, la registrazione si fa, di regola, sull'originale.

Io credo, che l'ufficio centrale non ebbe a combattere questo sistema per altra ragione, che per quella unica del pericolo, che gli originali si smarrissero. All'infuori di questo pericolo, credo impossibile il sostenere che una formalità, la quale, comunque sembri più essen-

zialmente diretta ad esigere le tasse; ma pure ha l'ufficio d'imprimere sugli atti quasi un compimento di legalità, debba operarsi preferibilmente sopra copie anziché sugli originali; pur debbo dire, che se nelle province lombarde e nelle antiche le abitudini sono favorevoli al sistema della registrazione sopra le copie, quella di tutte le altre province è favorevolissima all'idea della registrazione sopra gli originali.

Ora il pericolo di sinarrimento degli originali, è, ripeto, o Signori, questione d'apprezzamento.

È certo che un sistema che vige in Francia da oltre mezzo secolo, che fu introdotto quando le comunicazioni erano tanto più rare e pericolose, che pure non dette mai motivo a lagnanze, non può dirsi allarmante nei tempi che corrono. Facilmente mi si dirà, che i paesi nei quali la registrazione si fa sopra l'originale i notai e le popolazioni saranno ben contenti se per legge si stabilisse il contrario.

A questo riguardo io credo, che non si tenga conto abbastanza di ciò che sia abitudine, perchè debbo dire al Senato, che in Toscana non è impedito alle parti di esigere che la registrazione si faccia sulla copia, massime quando la registrazione si debba fare in un ufficio diverso dal circondario in cui l'atto sia stato redatto, eppure quasi mai si profitta di questa facilità, e le parti sono molto contente che la registrazione si faccia sugli originali.

Nelle province meridionali con decreto dittatoriale del settembre 1860, rispondendosi ad un voto generale si è richiesto che ogni atto pubblico si rediga in doppio originale, e si è voluto che ambedue gli originali si registrassero contemporaneamente.

Nell'Umbria poi fu dal Commissario Regio introdotto il Codice civile Albertino e le relative disposizioni. Secondo lo stesso la registrazione doveva farsi sulle copie.

Vi farà maraviglia, o Signori, se io vi accenno che tutti i notai hanno chiesto, e si è dovuto ordinare che la registrazione avesse a farsi sull'originale; ciò basta a provare che questa è una questione di puro apprezzamento, una questione di abitudini. Io non insisto e non chiedo neppure che la votazione si faccia sopra il progetto ministeriale, perchè mi pare che sarebbe cosa perfettamente inutile.

Però prego il Senato a riflettere se per avventura non convenisse stabilire che secondo il desiderio delle parti, la registrazione si faccia o sulla copia o sugli originali.

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Ben disse l'onorevole Commissario Regio in questa, come in tutte le altre circostanze, che l'articolo che ora è in discussione, fece pessimo effetto. E per verità non vi è disposizione per la quale gli uffici abbiano dato così rigoroso mandato ai commissari, al fine che respingessero quest'articolo.

I commissari dell'ufficio furono unanimi nel respin-

gerlo, e dopo che essi presero tale deliberazione, vennero all'ufficio stesso, ed in parte vennero certamente agli onorevoli Senatori, reclami da tutte le parti. Fra molti reclami sono da considerarsi principalmente quelli di due collegi notarili di Genova e di Torino. Li accenno anche perchè essi servono di risposta ad una semi-proposta che l'onorevole Commissario Regio rassegnava al Senato, di lasciare cioè in facoltà de' notai o delle parti di sottoporre l'originale o la copia alla registrazione.

L'opinione contraria de' notai i quali considerano pregiudizievole e piena di pericoli la registrazione sugli originali, è assai autorevole. Aggiungo che è di pubblico interesse la conservazione degli atti e non dell'interesse delle parti soltanto; ancorchè esse volessero che gli originali fossero presentati al registro, il legislatore non lo dovrebbe permettere, perchè gli atti sussistono dopo coloro che li stipulano, perchè gli atti producono delle conseguenze dopo la morte loro e di molti aventi causa da essi ed è interesse di tutti che gli atti si conservino alla posterità. Non è d'interesse pubblico neppure il permettere che i notai siano lasciati in balia di fare o non fare la registrazione sugli originali, poichè, se non vi sarà disordine, non può dissimularsi, che potrebbe pur accadere che taluno per risparmiare la fatica e l'incomodo di fare le copie gratuite, che sono saviamente con questa legge prescritte, preferisse di esporci alle dannose conseguenze che derivar possono dal trasporto degli originali; dico di esporci, senza tacere, che esponendo lui espone l'atto, espone l'interesse pubblico, espone l'interesse delle parti, il che non deve essere in arbitrio dei notai.

Accertato adunque che l'articolo di legge, la disposizione su cui discutiamo non è gradita, io posso affermare dai riscontri avuti dopo la pubblicazione della relazione, che è gradita la modificazione proposta dall'ufficio centrale, e non dubito che lo sarà anche in quelle province nelle quali era vigente il sistema di registrare sugli originali. Imperocchè io penso che tutti i cittadini, tutti i notai faranno plauso a un provvedimento che da un canto riesce assai più tutelare pel pubblico, e altresì assai più comodo per chi deve adempire le relative incumbenze.

Ciò mi dispenserebbe dal parlare degli inconvenienti che siansi o non verificati in Francia, laddove vige il sistema di registrare sugli originali.

Ma debbo dire che quando si è adottato il sistema di far presentare delle copie autentiche, non è più il caso di indagare se altrove dalla registrazione degli originali siano derivati o non inconvenienti. Ma tuttavia non sia discaro al Senato di sentir la lettura di alcune linee che fanno parte della deliberazione del collegio dei notai di Torino:

« La pratica poi, così ivi si legge, non offre inconvenienti che si continui il sistema finora seguito, che è quello di presentare le copie. Sono ancora viventi persone le quali erano negli affari durante l'impero

francese e ricordano gli inconvenienti profitti dal trasporto delle minute, come in allora si richiedeva. »

Ciò posto, quanto alle provincie antiche vi è una buona testimonianza per far credere che degli inconvenienti se ne sono verificati. D'altronde disse opportunamente il Commissario Regio: è questione di apprezzazione. Ma l'apprezzazione si desume dai fatti probabili.

Ora è probabile che vi sia della cattiva gente, la quale abbia interesse ed abbia inoltre il coraggio, di distrurre un atto pubblico, mentre il notaio lo porta alla registrazione.

Noi sappiamo che vi è della cattiva gente che aspetta un individuo nella strada per togliergli la borsa, benchè non troppo piena, quindi è più che possibile, probabile assai, che vi sia, cui preme di distrurre un contratto che abbia stipulato, che più non gli piaccia; un contratto fatto da altri che lo pregiudica, di togliere di mezzo un testamento che lo priva dell'eredità, che altrimenti gli spetterebbe e simili; insomma di distrurre titoli, atti pubblici che si portano alla registrazione. È impossibile di credere, e nemmeno di supporre che in tanta moltitudine di gente in un periodo di tempo che non si può calcolare, questi fatti non succedano, anzi vi è per lo meno evidente probabilità, per non dire certezza, che succedano.

Indipendentemente da ciò, consideriamo la cosa da un altro lato, nell'interesse cioè dei cittadini. Se i notai saranno obbligati di andare all'ufficio di registro, il quale generalmente è lontano dalla residenza del notaio, perchè questi uffici sono composti di due, tre, ed anche quattro mandamenti, saranno obbligati nel maggior numero dei casi di fare due viaggi, poichè è impossibile che in certi uffici importanti il notaio non arrivi con molti altri contemporaneamente e che, o per la molteplicità degli atti, o per la natura dei medesimi non possa tornare nella giornata alla sua residenza. Quindi disagi, e spese non lievi e ripetute, e di tutte queste spese o direttamente o indirettamente, uopo sarebbe tenerne conto ai notai. sarebbe necessario per lo meno aumentare i diritti di emolumento con aggravio delle parti e senza vantaggio pubblico.

Lo stesso dicasi delle sentenze che portino i segretari: nelle sentenze una parte perdente c'è sempre, e può nascere il desiderio di distrurre intanto quel titolo che le è contrario con una speranza, più o meno fondata non importa, che ne emani un'altra diversa: così che è incontestabile che vi è molta probabilità, e dirò meglio, in un certo periodo di tempo la certezza che nascano inconvenienti gravi o per malizia o tristizia degli uomini.

Ma altri inconvenienti si possono verificare e si può dire si verificano per la casualità. Ma chi è che non perdo una carta per quanta diligenza impieghi nel custodirla? Ed il notaio cui succeda di perdere una di queste carte, in quale condizione si troverà? e se il notaio che perde la carta dica che l'ha perduta chi gli crederà? se gli

chiederà la prova: ma la prova o della perdita accidentale o della violenza sofferta dove la trova? È pressochè impossibile che l'abbia, perchè chi smarrisce una carta non ha prove, e chi commette una violenza per sottrarre un titolo procura che non vi siano testimoni presenti all'atto.

Vi è dunque non solo la probabilità che vi siano danni e gravi per opera di cattivi uomini, ma vi è la quasi certezza che per accidente si perdano le minute originali, che è nell'interesse dello Stato e di tutti i cittadini che vengano conservate.

Ciò stabilito, per qual ragione non si profitterà del mezzo di supplire alla presentazione dell'originale coll'esibizione di copie?

Vi sarà forse un interesse fiscale? evidentemente non c'è, perchè colui che deve percevere il diritto ha quanto basta, quando ha la copia autentica, per riconoscere quali sono i contratti che deve registrare e quali diritti sono dovuti; quando questa copia esiste a sue mani il ricevitore del registro ha quanto basta come se avesse l'originale. Non vi è dunque interesse finanziario che richieda di fare il contrario.

Questa legge altro non è che una legge d'imposta, quindi non è qui il caso di trattare dell'organizzazione notarile.

Ma intanto io dico: nei paesi ove vige la legge mercè la quale, come nelle antiche provincie, è proibito sotto rigorose pene ai notai di trasportare o lasciar trasportare dal loro ufficio le minute che non possono neppure, per disposizione del Codice civile, aderire che si presentino in giudizio per collazioni od altre operazioni giudiziarie, ma che i giudici sono obbligati essi medesimi a trasferirsi all'ufficio del notaio, è impossibile che si possa con un mezzo dirò indiretto, con una legge sulla tassa di registro derogare a queste leggi, che io chiamerò sommanente salutari. Rimane per conseguenza a parere dell'ufficio centrale...

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Domando la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*... dimostrato, che non vi è interesse finanziario qualsiasi per cui si debba prescrivere la registrazione sull'originale; che per contro da essa possono derivare dei pericoli e pericoli gravi, sia per gli atti pubblici che per le scritture e testamenti che si vorrebbero far assoggettare alla registrazione per originale.

Per conseguenza, se l'articolo che è in esame fu accolto con dispiacere e dal pubblico, e da quella parte del pubblico che più particolarmente è in grado di dare una opinione al riguardo, vi è ragione per ammettere il proposto emendamento, e l'ufficio centrale, che fu unanime nel deliberarlo, prega il Senato a volerlo ammettere come quello che giova a tranquillare coloro che avevano le più gravi inquietudini derivanti dal dubbio che fosse adottato l'articolo di legge proposto dal Ministero.

Io son più che persuaso, ed in ciò l'ufficio è con

me, che saranno forse tanto più soddisfatte quelle popolazioni che erano obbligate a far registrare sopra gli originali, poichè i cittadini apprezzano sempre ciò che loro è più comodo, più facile ad eseguirsi, e che meglio tutela inoltre i loro interessi.

Io prego quindi il Senato di voler ammettere questo emendamento.

**Presidente.** La parola è all'onorevole signor Ministro Poggi.

**Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio.** Io vorrei semplicemente fare una domanda all'ufficio centrale, la quale specialmente riguarderebbe gli usi e le istituzioni, che sono in alcune delle nuove province.

Se ho ben inteso, il concetto dell'ufficio centrale muove specialmente da leggi e da istituzioni notariali proprie delle antiche province, le quali vietavano ai notari di togliere dai loro studi i contratti originali; ma mi pare che l'emendamento dell'ufficio centrale lasci sempre in facoltà ai notari di portare al luogo dove si registrano gli atti tanto per originale quanti per...

*Voci varie.* No, no, solo per copia.

**Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio....** È il solo doppio quello che si porta? Allora nelle province nuove accadendo invece che si depositino negli archivi gli instrumenti originali, che vengono poi consultati da tutti gli interessati, rimarrebbe a sapersi come si possa certificare dietro ad un certo tempo dalla confezione dell'atto, la data certa dell'atto stesso.

Se si ammette che si registrerà una copia, bisognerebbe allora naturalmente che i notari nell'originale indicassero quando è avvenuta la registrazione.

**Senatore Arnulfo.** Domando la parola.

**Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio.** Ora domando io se la legge (che viene adesso, per alcune province almeno, a dare una facoltà che forse non era negli usi loro, mentre là si registravano gli originali) se questa legge, dico, ingiunga ai notari di annotare, appena avvenuta la registrazione, sugli originali il giorno in cui essa ha avuto luogo, perchè non accada poi che si trovino originali su cui non sia fatta menzione della registrazione loro. Questa è l'osservazione mia.

**Presidente.** La parola è al signor Relatore dell'ufficio centrale.

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Io credo di poter risolvere il dubbio elevato dall'onorevole Ministro osservando semplicemente, che gli atti pubblici non acquistano data certa col fatto della registrazione; ma la data certa è insita, e comincia dalla loro data, motivo per cui siano gli atti notarili registrati in un'epoca, o lo siano in un'altra, la data è sempre quella che sta scritta nell'atto.

Per altra parte è altresì prescritto, ed è pur prescritto da questa legge, che in tutte le copie che i notari spediranno dovrà trasciversi la ricevuta di registro; per conseguenza vi sarà dappertutto l'indicazione che furono gli atti assoggettati a quelle formalità dalla legge prescritte.

**Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio.** Mi dichiaro soddisfatto; soltanto ho voluto avvertire che nelle nuove province gli atti pubblici acquistano data certa dal giorno della registrazione.

**Senatore Vacca.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vacca.** Non abuserò di certo della indulgenza del Senato per tornare su di un tema già esaurito.

Solamente non vorrei lasciar senza risposta le osservazioni del signor Commissario Regio, il quale senza attaccar di fronte il nuovo sistema dell'ufficio centrale, sostituito al progetto ministeriale, e forse senza riconoscerne egli stesso la maggior convenienza, si è limitato solo ad invocare esempi contrari, e fra questi l'esempio delle province meridionali.

Egli è vero che le province meridionali erano rette dalla legge del 1809, la quale sanciva precisamente la registrazione degli atti sugli originali. Io non dirò che questo sistema abbia menato a gravi inconvenienti: ma evidentemente è tal sistema che non va usente da molestie o da incagli, nè andrebbe pure esente da pericoli, da quei pericoli principalmente che segnalava l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

È da osservare che ora si tratta di ordinare un metodo più semplice e che nelle sue conseguenze giuridiche consuona benissimo coi principii che governano la validità estrinseca degli atti, perocchè egli è noto che la forza probante di una copia autentica sta alla pari con quella del titolo originale. Perchè dunque si avrebbe a rifiutare un sistema il quale va accompagnato da maggiori facilitazioni ed evita i pericoli possibili, e che in quanto a tue non potrebbe non accogliere di buon grado appunto perchè i vantaggi riescono evidenti?

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Mi ha fatto troppo onore il relatore dell'ufficio centrale a rispondere così lungamente alle mie parole, le quali conchiudevano che, quanto a me non chiedeva neppure che si volasse sull'articolo del progetto ministeriale, e solamente mi era limitato a fare un'osservazione, e non una proposta, avendo solamente accennato alla convenienza più o meno di ammettere che la registrazione fosse facoltativa, o sulle copie o sugli originali, ma non intendendo che rimanesse facoltativo il fare o non fare il deposito dell'originale anzichè della copia.

Quanto ai timori sopra i quali si tratteneva il signor relatore, ripeterò che questa questione è di puro apprezzamento.

Scrissi al direttore generale del Registro in Firenze, che è un antichissimo funzionario, ed ha servito anche sotto il governo francese, non contentandomi di quella tale esperienza che posso aver acquistato in 25 anni circa di esercizio in amministrazioni centrali in Firenze. Egli mi ha risposto che non è mai avvenuto inconve-

niente alcuno col sistema vigente in Toscana, sistema il quale ha il vantaggio grande di un'azione facile senza bisogno di minuti successivi controlli, come porta quello della registrazione sulle copie, e che non si hanno a temere gli inconvenienti accennati dall'onorevole relatore, perchè quando mai un atto venisse a mancare, certamente nel repertorio notarile vi è tanto che basta per una prova sussidiaria, per cui non vi può essere interesse in alcuno di sottrarlo.

Restano i casi fortuiti, ma mi taccio perchè avevo detto di non voler entrare nel merito della questione.

Quanto ai testamenti, sono tenerissimo della buona tenuta di questi atti e della gelosa loro conservazione, e dichiaro sotto questo rapporto che le mie idee sono molto più radicali che non quelle che ho veduto seguire nel progetto dall'ufficio centrale.

**Presidente.** Siccome i discorsi che si sono fatti estesamente su questo articolo, non sono che espressioni di voti, e schiarimenti che non racchiudono veruna specie di opposizione formale all'articolo 34, io lo metterò ai voti, come venne formolato dall'ufficio centrale, dandone però prima nuova lettura (*V. sopra*).

Chi approva l'art. 34 testè letto, voglia sorgere.

(Approvato)

Ora verrebbe quella parte dell'articolo 18 che fu sospesa. Prego i signori Senatori di rimanere al loro posto.

L'ufficio centrale crede che si possa fin d'ora far luogo alla votazione dell'articolo 18 che rimase sospesa?

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Non vi è difficoltà.

**Commissario Regio.** Lo ammetto anch'io.

**Presidente.** Rileggo quella parte dell'art. 18 che rimase in sospenso:

« Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese senza che siano esportati ne sia fatta copia autenticata, e ad ammettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni. »

Chi approva questa disposizione voglia alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'intero art. 18 voglia sorgere.

(Approvato)

La discussione continuerà domani al tocco preciso.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).